

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

RELAZIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' AI PRESIDENTI E COMPONENTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE.

Con la legge regionale 21-1-1972 n. 2 sono state approvate le norme per il funzionamento degli Organi di Controllo della Regione sugli atti degli Enti locali.

Successivamente, dal 31 gennaio del corrente anno, in esecuzione del decreto del Presidente della Giunta Regionale, ha avuto inizio l'attività del Comitato Regionale e delle Sezioni Provinciali per il controllo anzidetto. Dall'esame del lavoro svolto dal Comitato di controllo e dalle singole Sezioni decentrate, in relazione ai numerosi adempimenti cui i medesimi organismi hanno dovuto far fronte, legati anche al rispetto di rigide scadenze di legge, risulta che i componenti dei collegi sono stati costretti a riunioni e sedute per più giorni della settimana.

Per molti di essi, notevole è stato l'impegno di lavoro e l'aggravio economico sopportato, soprattutto per gli esperti di nomina elettiva, che hanno dovuto ridurre i normali impegni professionali.

In relazione a quanto prospettato, si reputa opportuno che ai Signori Presidenti e Componenti gli Organi di controllo venga liquidata un'indennità, per ogni giornata di seduta, di £. 25.000 per i Presidenti del Comitato e delle singole Sezioni, di £. 15.000 per i componenti esperti di nomina elettiva e in £. 10.000 per i componenti di diritto, senza alcuna distinzione tra componenti effettivi e supplenti, poichè l'ingente numero di pratiche da evadere ha richiesto, in ogni caso, la partecipazione alle sedute e l'utilizzo, ai fini istruttori, di tutti i componenti dei Collegi, ivi compresi quelli supplenti.

REGIONE PUGLIA

Dovendosi tener conto pure che alcuni componenti non risiedono nel capoluogo e nelle città ove hanno sede il Comitato e le Sezioni decentrate, occorre determinare una indennità chilometrica da liquidarsi a favore di ciascun componente per raggiungere la sede dell'Ufficio dal proprio Comune di residenza : per i viaggi effettuati con mezzo proprio l'indennità è di £. 45 a Km, per quelli effettuati con mezzi pubblici (treni - autolinee...) è previsto il rimborso delle spese.

L'art. 8 della citata legge regionale n. 2/72 attribuisce al Presidente del Comitato Regionale un'attività di coordinamento degli Organi di controllo al fine di stabilire direttive comuni nell'interpretazione e nell'applicazione delle leggi per la soluzione di problemi particolari o generali che di volta in volta si presentano.


A tal fine, per la partecipazione a riunioni o conferenze indette dal Presidente del Comitato, anche su iniziativa dei Presidenti delle Sezioni decentrate, l'art. 4 del presente disegno di legge prevede, per ciascun componente, effettivo o supplente, la stessa indennità di cui all'art. 1, in corrispondenza della categoria di appartenenza.

E' prevista, infine, la partecipazione dei Presidenti e dei componenti gli Organi di controllo a convegni o incontri di studio al fine di confrontare le esperienze acquisite con quelle delle altre Regioni; oltre le spese di viaggio, per ogni 24 ore di trasferta è stata stabilita un'indennità di £. 15.000, previa autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.

Il disegno di legge non prevede alcuna indennità per il Segretario dei Collegi, nè per il Dirigente degli Uffici Regionali di controllo, Comitato e Sezioni. La Giunta Regionale infatti ha ritenuto di dover liquidare, in favore dell'uno e dell'altro, in quanto funzionari della Regione, un'indennità da stabilirsi con separato provvedimento amministrativo : per il Segretario, in considerazione dei gravosi compiti assegnatigli dalla legge sui controlli, e, per il Dirigente, in considerazione della richiesta e continua sua disponibilità durante le sedute dei Collegi per chiarimenti in merito alle pratiche in discussione.

L'ASSESSORE

(Leonardo Pr. Aprile)



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

D I S E G N O D I L E G G E

PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DOVUTE
AI PRESIDENTI ED AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE.

Art. 1

Al Presidente del comitato regionale per il controllo sugli atti delle province, dei consorzi a partecipazione di amministrazioni provinciali e degli Enti pubblici ospedalieri regionali, nonchè ai presidenti delle sezioni provinciali per il controllo sugli atti dei Comuni, dei Consorzi dei Comuni e degli Enti pubblici ospedalieri, provinciali e di zona, è dovuta la corresponsione di una indennità di £. 25.000 per ogni giornata di seduta.

Ai componenti esperti di nomina elettiva, è attribuita per ogni giornata di seduta una indennità di £. 15.000.

Agli altri componenti di diritto dei sopraindicati collegi, è dovuta per ogni giornata di seduta una indennità di £. 10.000.

Art. 2

Ai componenti supplenti compete l'indennità prestabilita, in corrispondenza della categoria di appartenenza, anche quando, intervenendo alle sedute, non sostituiscono i componenti effettivi.

Art. 3

Per i componenti non residenti nel Comune ove ha sede l'Organo di controllo sono rimborsate le spese di viaggio. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è corrisposta un'indennità di £. 45 a Km.

REGIONE PUGLIA

Art. 4

Per la partecipazione a riunioni o conferenze indette per il coordinamento dell'attività degli Organi di Controllo di cui all'art. 8 della legge reg. n. 2 del 21-1-72, ai Presidenti, ai componenti esperti elettivi ed ai componenti di diritto, viene corrisposta rispettivamente l'indennità stabilita dall'art. 1 della presente legge.

Art. 5

Ai Presidenti ed ai componenti degli Organi di Controllo, che, previa autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, si rechino in missione fuori sede per la partecipazione a convegni o incontri di studio, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio; per i viaggi effettuati con mezzo proprio è corrisposto il rimborso di £. 45 a Km.

Per ogni 24 ore di trasferta spetta inoltre una indennità di £. 15.000.

Per periodi inferiori la indennità è proporzionalmente ridotta.

Art. 6

La spesa per fronteggiare il pagamento delle sopraindicate indennità, grava sull'apposito capitolo del bilancio approvato con legge regionale per il corrente esercizio e, analogamente, per i successivi.